

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina, con sede legale in Messina (ME), Via Giovanni Palatucci, 13, c.f. 80004070837, in persona del Direttore pro tempore, Prof. Giuseppe Ucciardello, (di seguito anche Dipartimento)

E

Il Comune di TUSA, con sede in Via Alesina 36, 98079 Tusa (ME) c.f. 85000610833, P.iva 00523990836, in persona del Sindaco pro tempore, Angelo Tudisca, (di seguito anche Comune)

(di seguito congiuntamente le parti e, singolarmente la parte)

PREMESSO

- che, nel territorio del Comune di Tusa è ubicato il sito archeologico di Alesa (*Halaesa Archonidea*), una città di età ellenistico-romana tra le più importanti della costa settentrionale della Sicilia;
- che, a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso sono stati eseguiti dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa prima e di Messina dopo, scavi sistematici nel suddetto sito, che hanno portato alla luce ampi settori dell'abitato e delle necropoli;
- che, già a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, il prof. Giacomo Scibona dell'Università di Messina ha collaborato attivamente e continuativamente con la Soprintendenza alle indagini archeologiche nel sito;
- che, oltre al sito di Alesa, il territorio del Comune di Tusa vanta un patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico molto ricco e di grande valore;

CONSIDERATO

- che il Comune di Tusa intende caratterizzare la propria attività culturale secondo un alto profilo scientifico, capace di valorizzare il territorio e al tempo stesso di incentivare tra le nuove generazioni la conoscenza del proprio patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico, la formazione e l'aggiornamento culturale;
- che, il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina, svolge normalmente attività di studio e di ricerca nel territorio della provincia di Messina;

- che, il Dipartimento nel 2016 ha, in particolare, avviato un nuovo programma di ricerche storico-archeologiche nel sito archeologico di Alesa in collaborazione con l'University of Oxford- Faculty of Classics, d'intesa con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina e con il Polo Regionale di Messina per i Siti Culturali;
- che, in data 19 aprile 2016, l'Assessorato regionale BB.CC.AA. ha rilasciato alle Università di Messina e di Oxford una concessione di scavo per svolgere ricerche archeologiche al Santuario di Apollo e nelle altre aree sacre del Comune di Tusa;
- che, nei mesi di giugno e luglio 2017, le succitate Università hanno svolto, sotto la direzione scientifica dei professori Lorenzo Campagna (Messina) e Jonathan R.W. Prag (Oxford), una prima campagna congiunta di scavi al Santuario di Apollo alla quale hanno partecipato numerosi archeologi e studenti di entrambe le Università;
- che, il Dipartimento ed il Comune di Tusa, hanno avviato un proficuo rapporto di collaborazione, giusto Protocollo d'intesa prot. n. 34196/2018 del 10/05/2018 con Rep. n°310/2018, della durata di anni quattro, rinnovabile, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative culturali congiunte volte alla ricerca e alla diffusione del sapere umanistico quali: ricerche archeologiche nel sito di Alesa e ad altre ricerche archeologiche, storiche, geografiche, antropologiche, artistiche attinenti il territorio e/o le opere presenti nel Comune di Tusa, previa autorizzazione delle Autorità competenti; presentazione di libri, rassegne fotografiche, video, patrocinio e/o finanziamento di premi, organizzazione di convegni e di corsi di formazione.
- che, è intenzione delle parti, garantire la prosecuzione e l'ampliamento del rapporto di collaborazione già avviato,

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2

Oggetto e finalità

Le Parti convengono di collaborare per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali congiunte volte alla ricerca e alla diffusione del sapere umanistico quali:

- ricerche archeologiche nel sito di Alesa e altre ricerche archeologiche, storiche, geografiche, antropologiche, artistiche attinenti il territorio e/o le opere presenti nel Comune di Tusa, previa autorizzazione delle Autorità competenti;
- presentazione di libri, rassegne fotografiche, video, patrocinio e/o finanziamento di premi, organizzazione di convegni e di corsi di formazione.

Alle attività culturali e di studio parteciperanno docenti, ricercatori, dottorandi e studenti dei Corsi del Dipartimento.

Le modalità specifiche ed operative per l'attuazione delle succitate iniziative verranno definite, con cadenza annuale, in apposite intese scritte tra le Parti, attuative del presente Protocollo, anche sulla base di eventuali finanziamenti che si renderanno disponibili per specifiche iniziative.

Art. 3

Impegni delle parti

Per la realizzazione delle finalità meglio esplicitate al precedente articolo 2, le parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano a:

- mettere a disposizione le strutture e le attrezzature, oltre che le competenze scientifiche necessarie per la realizzazione delle attività di cui al presente Protocollo;
- presentare eventuali proposte di finanziamento e progetti agli Enti Superiori competenti (come, solo a titolo esemplificativo, Assessorato BB.CC.AA. della Regione Siciliana, Ministero della Cultura, Unione Europea, Città Metropolitana di Messina).

Art. 4

Referenti delle parti

Il Dipartimento, che assume la direzione scientifica delle ricerche, sarà rappresentato dal prof. Lorenzo Campagna; il Comune sarà invece rappresentato dal Sindaco pro-tempore.

Art. 5

Promozione delle iniziative e uso del logo e/o del nome

Le Parti si impegnano a dare la massima visibilità, attraverso i propri canali istituzionali, alle forme di collaborazione che verranno tra le stesse attivate, mettendo reciprocamente a disposizione il proprio logo che potrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle attività comuni, oggetto del presente Protocollo.

Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa autorizzazione, fatti salvi specifici accordi fra le Parti che prevedano le forme di comunicazione e di pubblicizzazione, senza snaturarne i contenuti e, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea, né in via definitiva, all'altra Parte.

La collaborazione di cui al presente Protocollo non conferisce, in ogni caso, alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari e/o commerciali o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), fatti salvi eventuali diversi accordi in relazione alla tipologia di attività da svolgere.

Art. 6

Riservatezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra parte, di cui venissero a conoscenza in forza del presente Protocollo.

Art. 7

Proprietà dei risultati e pubblicazioni

Le parti concorderanno in successivi accordi attuativi del presente protocollo tempi e modalità di presentazione dei risultati delle attività di ricerca al pubblico e agli organi di stampa.

Art. 8

Responsabilità, copertura assicurativa e tutela della salute e della sicurezza del personale

Ciascuna Parte:

- resta responsabile nei confronti del proprio personale dipendente per quanto riguarda gli obblighi previdenziali e assicurativi propri dello stato giuridico di ciascun soggetto;
- garantisce la copertura assicurativa, sia per la responsabilità civile verso terzi, sia contro il rischio di infortuni del proprio personale e, per quanto attiene specificamente l'Università, dei docenti, dei ricercatori, dei dottorandi e degli studenti eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente Protocollo.

In materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, le Parti provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente, per la parte di loro competenza.

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9

Durata, modifiche e recesso

Il presente Protocollo ha durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà esser rinnovato esclusivamente mediante nuovo accordo scritto, sottoscritto digitalmente da entrambe le parti. Resta inteso che ciascuna parte avrà facoltà di recedere inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno 90 giorni, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti, intese e/o accordi attuativi del presente protocollo. Qualsiasi pattuizione che modifichi o integri il presente Protocollo sarà valida solo se concordata tra le parti e formalizzata con atto scritto.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Le parti, ai sensi del D.lgs. n. 196/2006, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, nonché del regolamento (UE) 679/2016, prestano reciproco consenso al trattamento dei dati personali per l'esecuzione di tutte le attività connesse all'esecuzione del presente Protocollo.

Art. 11

Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Protocollo.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione del Protocollo medesimo, sarà rimessa in via esclusiva al Foro competente per legge.

Art. 12

Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

Il presente Protocollo verrà sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.08.1990, n. 24 e s.m.i. e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC.

Esso sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986 e le eventuali spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.

Esso è soggetta ad imposta di bollo, che verrà assolta con modalità virtuale dal Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

Per il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina

Il Direttore

Prof. Giuseppe Ucciardello

Per il Comune di TUSA

Il Sindaco

Angelo Tudisca